

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 gennaio 2018, n. 14

Determinazione Dirigenziale n. 43 del 30 settembre 2015 prorogata con D.D.n. 10 del 14 marzo 2016 in favore della Società Margherita Srl, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 67,912 MWe sito in loc. "Torretta Antonacci" nel Comune di San Severo (Fg) e relative opere connesse.

Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.

Rilevato che:

alla Società **Margherita Srl** con sede legale in Via Savoia, 82 – Roma con **Determinazione dirigenziale n. 43 del 30 settembre 2015, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica** per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 67,912 MWe sito in loc. "Torretta Antonacci" nel Comune di San Severo (Fg) e relative opere connesse.

alla Società **Margherita Srl** con sede legale in Via Savoia, 82 – Roma con **Determinazione dirigenziale n. 10 del 14 marzo 2016**, veniva concessa ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell'inizio dei lavori di ventiquattro mesi;

la società **Margherita S.r.l.**, con nota del 24 gennaio 2018 agli atti al prot. AOO_159 – 26.1.2018 – 0000399 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell'art. 22 lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, per la costruzione dell'impianto fotovoltaico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 43 del 30 settembre 2015, con la seguente motivazione *“Rilevato che dal momento del rilascio dell' A.U. ad oggi non è stato emanato alcun bando e non è stata indetta alcuna asta per l'attribuzione di incentivi agli impianti fotovoltaici (le aste indette hanno avuto ad oggetto i soli impianti eolici, idrici ed alimentati da biomassa); la mancata indizione di aste per gli impianti fotovoltaici ha determinato l'attuale non fattibilità economica-finanziaria dell'autorizzato impianto. Tenuto conto che la programmazione statale in materia di fonti energetiche rinnovabili potrebbe introdurre nuove forme di incentivazione per gli impianti fotovoltaici; nel contempo, lo sviluppo tecnologico del settore fotovoltaico e la conseguente diminuzione dei costi di realizzazione dei relativi impianti potrebbe eventualmente consentire la realizzazione dell'autorizzato impianto in grid parity.”*

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che *“Il termine di inizio lavori può*

essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste" su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.

- tale disciplina oggi è stata modificata dall'art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017 in sostituzione dell'art. 21 bis con il seguente: ***"Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito."***
- Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che la nota del 24.1.2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 26.01.2018 - 0000399 si ritiene accolta in quanto rientrante nelle condizioni previste dall'ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n. 67 del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 43 del 30 settembre 2015 pubblicata sul BURP n. 131 del 8.10.2015 è stata notificata alla Società in data 7.10.2015;
- che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 10 del 14 marzo 2016 pubblicata sul BURP n. 29 del 17.03.2016 è stata notificata alla Società in data 15.3.2016;
- che l'inizio dei lavori era previsto entro il 7.04.2018;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 7 aprile 2020, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione della Società **Margherita Srl**, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 26.01.2018 – 0000399, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 67,912 MWe sito in loc. "Torretta Antonacci" nel Comune di San Severo (Fg) e relative opere connesse;

di concedere alla società **Margherita Srl** proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 7 aprile 2020, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 6 facciate sarà pubblicato:

- Sull'Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune San Severo;
- Alla Società Istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**